



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - b) dal Regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" consultabile sul sito internet del CNAPPC;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nelle presente Condizioni generali e nelle Condizioni Speciali di contratto per "impresa" o "fornitore" si intende il professionista, singolo o associato, lo studio professionale o la società costituita nelle forme di società di persone o di società di capitali.

ART. 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del CNAPPC, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico e/o Parte Speciale del Contratto, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa/fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del CNAPPC continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del CNAPPC e/o di terzi autorizzati. L'Impresa/fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del CNAPPC e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa/fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. L'Impresa/fornitore riconosce al CNAPPC la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del CNAPPC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nel caso in cui l'Impresa/fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al CNAPPC.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, il CNAPPC si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa/fornitore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il CNAPPC, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Impresa/fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Impresa/fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa/fornitore anche nel caso in cui



questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per le prestazioni richieste l'Impresa/fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico dell'Impresa/fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al CNAPPC, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il CNAPPC da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il CNAPPC riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il CNAPPC provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal CNAPPC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il CNAPPC inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

7. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CNAPPC pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa/fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il CNAPPC predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del CNAPPC sia stata formalmente contestata dall'Impresa/fornitore, il CNAPPC provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa/fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal CNAPPC di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal CNAPPC di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa/fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa/fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del CNAPPC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa/fornitore manleverà e terrà indenne il CNAPPC assumendo a



proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del CNAPPC.

3. Il CNAPPC si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa/fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il CNAPPC riconosce all'Impresa/fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal CNAPPC.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa/fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa/fornitore dovrà richiedere per iscritto al CNAPPC l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal CNAPPC, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal CNAPPC costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. L'Impresa/fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa/fornitore è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del CNAPPC alle verifiche che il CNAPPC riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa/fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del CNAPPC di risolvere il presente contratto, l'Impresa/fornitore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ART. 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. il CNAPPC acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa/fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa/fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. Il CNAPPC potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal CNAPPC in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

4. L'Impresa/fornitore si obbliga espressamente a fornire al CNAPPC tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del CNAPPC in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del CNAPPC che ne potrà disporre liberamente.

6. Restano esclusi dalla titolarità del CNAPPC tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il CNAPPC avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Impresa/fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa/fornitore stesso quanto del CNAPPC e/o di terzi, in



dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa/fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa/fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il CNAPPC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa/fornitore ferma restando la possibilità del CNAPPC di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora l'Impresa/fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il CNAPPC non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che l'Impresa/fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al CNAPPC, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 9 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa/fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al CNAPPC.

ART. 10 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. l'Impresa/fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

2. Il CNAPPC ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa/fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, Il CNAPPC ha diritto di valersi direttamente della garanzia per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Il CNAPPC ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa/fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

6. L'Impresa/fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

7. Il CNAPPC può richiedere all'Impresa/fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il CNAPPC consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Impresa/fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del



D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del CNAPPC verso l'Impresa/fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 G - RECESSO

1. Il CNAPPC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa/fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'Impresa/fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa/fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa/fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa/fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa/fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa/fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNAPPC, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa/fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'Impresa/fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al CNAPPC.

3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa/fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore ai suddetti obblighi, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa/fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;



d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa/fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con la sottoscrizione del contratto, parte generale e parte speciale, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, fiscale amministrativa del contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, l'Impresa/fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. L'Impresa/fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del CNAPPC per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Impresa/fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del CNAPPC nella sezione dedicato alla trasparenza.

3. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, saranno custoditi presso il CNAPPC, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base.

4. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa/fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, verranno conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012).

6. L'Impresa/fornitore ha i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

7. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

8. L'Impresa/fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal CNAPPC; l'Impresa/fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del CNAPPC in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

9. In caso di cessazione del presente accordo, la società fornitrice si obbliga a restituire tutti i dati eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC con allegata dichiarazione che presso essa non ne esiste alcuna copia, fatto salvo quanto relativo agli adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.



10. L'Impresa/fornitore si obbliga in forza del presente contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione dell'accordo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Per dipendenti dell'Impresa/fornitore si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, e qualunque terzo che con l'impresa/fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

11. L'Impresa/fornitore si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente al CNAPPC qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa relativamente alla violazione dei dati personali (Data Breach), di cui l'Impresa/fornitore ammette di essere a conoscenza.

12. L'Impresa/fornitore si impegna a manlevare il CNAPPC per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità dovesse a qualunque titolo derivare al CNAPPC medesimo dall'inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento UE 2016/679 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di riservatezza, nonché dall'inosservanza dei compiti, delle istruzioni e delle misure di sicurezza di cui sopra.

ART. 16 G - RISOLUZIONE

1. Il CNAPPC, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa/fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) L'Impresa/fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il CNAPPC, ai sensi del precedente art. "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal l'Impresa/fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa/fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa/fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dati personali".

2. Il CNAPPC senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa/fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Impresa/fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'Impresa/fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.



3. In caso in cui il CNAPPC accerti un grave inadempimento dell'Impresa/fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa/fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa/fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa/fornitore abbia risposto, il CNAPPC ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa/fornitore; resta salvo il diritto del CNAPPC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Impresa/fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il CNAPPC assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa/fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa/fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il CNAPPC potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa/fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal CNAPPC, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il CNAPPC stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa/fornitore; resta salvo il diritto del CNAPPC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa/fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa/fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire al CNAPPC tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Impresa/fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal CNAPPC per affidare ad altra impresa/fornitore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il CNAPPC incamererà la garanzia definitiva. Il CNAPPC, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Roma, _____

Il CNAPPC

Arch. Giuseppe Cappochin

L'Impresa/Il Fornitore/Il Consulente
